INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE E PROTETTE, PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI

Art. 3

Investimenti infrastrutturali nel Mezzogiorno

Tutti i contratti e le convenzioni relativi agli interventi trasferiti ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono differiti, ancorche' scaduti, fino al completamento delle attivita' progettuali e comunque non oltre le scadenze previste dall'Unione europea per quelli relativi a progetti che beneficiano di cofinanziamento comunitario. Anche per consentire l'utilizzo del concorso finanziario dell'Unione europea, le risorse derivanti da revoche relative a progetti di cui al comma 1, disposte dai Ministeri competenti, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, per essere riassegnate ad appositi capitoli dei medesimi Ministeri.

Versione in vigore dal 3 luglio 1996, non più in vigore dal 1 settembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali
Estremi	Decreto-legge 1 luglio 1996, n. 344
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-per-le-aree-depresse-e-protette-per-manifestazioni/art-3-investimenti-infrastrutturali-nel-mezzogiorno/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it